

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2011, n. 27-3050

DGR n. 28-12295 del 5.10.09. Sospensione del termine di predisposizione dei Piani di Zona previsto dall'art. 17 della Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

A relazione dell'Assessore Monferino:

La Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", all'art 17 prevede il Piano di Zona quale strumento di programmazione locale fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.

Con deliberazione 28-12295 del 5 ottobre 2009 sono state emanate le Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona da parte degli Enti gestori delle funzioni socio- assistenziali per il triennio 2010-2012 ed è stata fissata al 31/12/2010 la data di conclusione dell'iter di approvazione dei Piani di Zona.

Successivamente con deliberazione 8-624 del 20 settembre 2010 è stato prorogato di un anno (conclusione al 31/12/2011) il termine per la predisposizione del Piano di Zona al fine di permettere agli Enti gestori e ai partecipanti di programmare con maggiore ponderazione obiettivi ed interventi e, conseguentemente, è slittato il triennio di programmazione passando dal 2010-2012 al 2011-2013.

Nel frattempo l'art. 2, comma 186, della L. 191/2009 (finanziaria 2010), ha previsto la soppressione ope legis dei consorzi di funzioni, costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, e, successivamente, il D.L. 2/2010, convertito in L. 42/2010, ha stabilito che le disposizioni sul contenimento della spesa pubblica – ivi compresa la soppressione dei consorzi di funzioni – si applicavano a decorrere dal 2011 e, precisamente, dal primo rinnovo del rispettivo consiglio d'amministrazione. Inoltre, l'art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, ha disposto che le funzioni fondamentali dei comuni dovevano essere obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni fino a 5.000 abitanti,

Per ultimo l'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, prevede per i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti l'obbligo di esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di Comuni e per i Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti e fino a 5.000 abitanti l'obbligo di esercitare obbligatoriamente in forma associata, attraverso convenzione o unione, le funzioni fondamentali.

Inoltre, il medesimo art. 16 stabilisce la possibilità per le Regioni di individuare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della L. 148/2011 un limite demografico minimo diverso da quello indicato per le unioni formate dai Comuni fino a 1.000 abitanti e per le forme associative (unioni di Comuni o convenzioni) costituite da Comuni superiori a 1.000 e fino a 5.000 abitanti e, in tal senso, la Regione Piemonte si sta attivando per determinare l'ambito ottimale di gestione dei servizi.

Occorre, poi, considerare che il Fondo di cui all'art. 35, comma 7, della Legge regionale 1/2004 ha subito una riduzione del 11,52 % a causa del taglio delle risorse di finanziamento statale, per cui è, comunque, prevista per tutti gli Enti gestori una riduzione rispetto alla quota 2010.

Tale mutato scenario, che ha comportato o comporterà la nascita di nuovi ambiti territoriali, induce a ritenere opportuno l'adozione di un provvedimento di sospensione del termine previsto per la predisposizione del Piano di Zona, attualmente fissato al 31 dicembre 2011 dalla D.G.R. 8-624 del 20 settembre 2010, al fine di permettere ai partecipanti alla predisposizione del documento di piano,

una volta verificato il nuovo assetto istituzionale, di analizzare con maggiore attenzione gli interventi e di concludere il processo di programmazione.

Tutto ciò premesso;

vista la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Legge finanziaria 2010*);

vista la Legge 26 marzo 2010, n. 42 (*Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni*);

vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*);

vista la Legge 14 settembre 2011, n. 148 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*);

visto l'art. 16 della Legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 (*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*);

vista la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (*Realizzazione Sistema Integrato di interventi e servizi sociali*);

vista la D.G.R. 28-12295 del 5 ottobre 2009 (*Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona*);

vista la D.G.R. 8-624 del 20 settembre 2010 (*Proroga del termine di predisposizione dei Piani di Zona e modifica del triennio di validità*);

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate:

➤ di sospendere il termine per la predisposizione e approvazione dei Piani di Zona, previsto dalla D.G.R. 8-624 del 20 settembre 2010, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2011, al fine di permettere ai partecipanti alla predisposizione del documento di piano, una volta verificato il nuovo assetto istituzionale, di analizzare con maggiore attenzione gli interventi e di concludere il processo di programmazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 22/2010.

(omissis)